CAMERA DEI DEPUTATI N. 2255

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATACENA

Norme per la salvaguardia, il sostegno e l'incremento della pesca del pesce spada praticata con le caratteristiche imbarcazioni denominate « passerelle »

Presentata il 18 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di effettuare un intervento a sostegno dei proprietari delle imbarcazioni denominate « passerelle », per la pesca diurna del pesce spada. Tale pesca, particolarmente praticata nella zona nota come « Costa Viola » della provincia reggina che va da Palmi a Villa S. Giovanni, viene appunto praticata tramite le « passerelle », imbarcazioni così chiamate in quanto contraddistinte per la singolarità e la caratteristica del bompresso di prora e dell'albero di avvistamento in metallo. Esse necessitano di un interessamento che porti ad un'iniziativa legislativa utile al fine di evitare che questi caratteristici natanti, ai quali i proprietari ed i cittadini dei comuni della zona si sentono particolarmente legati per usanza familiare risalente a molte generazioni e che sono uno dei principali simboli turistici della nostra regione, scompaiano definitivamente e con essi un'antica tradizione marinara locale che non ha eguali in nessun'altra parte del mondo per irripetibili condizioni geografiche ed ambientali attinenti soprattutto all'ecosistema marino.

Si sta verificando, infatti, che in quest'ultimo decennio, con un notevole sforzo di ammodernamento della flotta locale da pesca, l'interesse delle nostre marinerie si è spostato verso la realizzazione ed il mantenimento, pure attraverso i contributi della Unione europea, di imbarcazioni ad alta capacità tecnologica, che si utilizzano in acque lontane da quelle in cui operano i proprietari delle « passerelle » e che sono notevolmente più redditizie anche per il conseguente impoverimento del passaggio tradizionale del pesce spada nel mare dello

stretto di Messina, in cui da secoli tale tipo di pesca si pratica.

A questo si aggiunga che flotte da pesca straniere, utilizzando tecnologie satellitari, stanno cominciando a praticare la pesca del pesce spada.

A causa di ciò, gli oneri di armamento, di manutenzione e di funzionamento delle « passerelle » sono diventati, con il passare degli anni, proibitivi al punto che nelle ultime stagioni di pesca, particolarmente povere di pescato, i costi sono più alti del ricavato che si ottiene con i proventi del duro e faticoso lavoro quotidiano e l'attività si dimostra, nel complesso, passiva.

Le « passerelle » sono delle imbarcazioni tecnologicamente ormai complesse, che si sono affinate nel tempo: queste hanno un traliccio centrale di avvistamento ed una passerella da dove si arpiona il pesce spada, rientrabili e che misurano ambedue tra i 20 ed i 30 metri.

L'immagine di queste barche è stata utilizzata quale veicolo di propaganda turistica dagli enti della regione Calabria e dalla regione stessa; esse saranno però destinate a scomparire sotto l'incalzare dei grossi costi di gestione e per l'impoverimento costante e continuo della passa del pesce spada lungo la costa, dovuto anche all'abusiva pesca del pesce spada novello praticata tranquillamente da diverse marinerie non calabresi, se non si interverrà attraverso una legge *ad hoc*, che affronti l'intera problematica sotto il profilo dell'innegabile vantaggio turistico, che stanzi degli appositi fondi destinati ad integrare le spese di gestione, armamento e mantenimento delle « passerelle », così come già avviene nella vicina Sicilia.

Pertanto, si ritiene che la presente proposta di legge sia una valida e, se approvata, incisiva iniziativa con la quale lo Stato tiene conto dell'evidenziata situazione, che interessa una categoria la cui presenza può ritenersi ormai simbolo della Calabria per la sua particolare, storica e, se vogliamo, romantica attività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è intesa a salvaguardare, sostenere ed incrementare la caratteristica pesca diurna del pesce spada praticata nella regione Calabria ed effettuata con le imbarcazioni denominate: « passerelle ».

ART. 2.

(Interventi).

1. Ai pescatori, singoli od associati, residenti in Calabria, titolari della licenza di pesca di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, sono erogati i seguenti contributi da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari, e forestali:

a) per l'acquisto, l'ammodernamento e la manutenzione delle passerelle e di quanto altro è necessario per la pesca diurna del pesce spada, un contributo in conto capitale pari al 75 per cento della spesa documentata;

b) per l'acquisto di una nuova passerella, a titolo di incremento, e solo per il primo anno, un contributo a fondo perduto di lire dieci milioni a chiusura della prima stagione di pesca.

2. Ad ogni componente l'equipaggio della passerella è erogato, tramite il capobarca, che ne attesta la effettiva partecipazione ad una stagione di pesca, un contributo di lire due milioni e cinquecentomila.

3. Per stagione di pesca si intende il tempo della passa del pesce spada, non inferiore, comunque, ad un periodo di centoventi giorni.

4. La stagione di pesca è documentata con le fatture relative agli oneri di manutenzione e di spese di esercizio della passerella nonché alla vendita del pesce spada.

ART. 3.

(Schedario).

1. I pescatori, singoli od associati, per poter usufruire degli interventi di cui all'articolo 2 devono essere iscritti in uno schedario istituito dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dall'anno 1997 lo schedario di cui al comma 1 deve essere aggiornato entro il mese di ottobre di ogni anno.

3. Per le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni nello schedario di cui al comma 1 gli interessati devono inviare documentata richiesta al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Per i controlli relativi alla gestione dello schedario di cui al presente articolo il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale degli uffici delle capitanerie di porto presso cui è registrata l'imbarcazione oggetto del controllo.

ART. 4.

(Modalità per l'erogazione dei contributi).

1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 2 gli interessati, entro il mese di novembre di ogni anno, devono presentare domanda al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che avvia la relativa istruttoria avvalendosi delle strutture della competente capitaneria di porto.

ART. 5.

(Destinazione d'uso).

1. Le passerelle, in ordine alle quali sono stati concessi i contributi di cui alle

lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 2, non possono avere modificazioni di destinazione per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione di tali contributi.

2. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 od il trasferimento dell'impresa interessata fuori dalla regione Calabria comportano la decadenza dai benefici di cui all'articolo 2 e l'obbligo della restituzione del contributo ottenuto, in misura proporzionale al periodo non decorso del quinquennio di cui al comma 1.

3. La decadenza ai sensi del comma 2 è stabilita con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su proposta motivata della competente capitaneria di porto.

ART. 6.

(Pubblicità).

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette ai comuni di residenza l'elenco dei pescatori beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2 con l'indicazione delle somme liquidate e delle relative causali.

ART. 7.

(Norma finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 2.500.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

(Norma transitoria).

1. In sede di prima applicazione della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le domande per ottenere i contributi di cui all'articolo 2 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in attesa dell'istituzione dello schedario di cui all'articolo 3, i pescatori, singoli od associati, per potere usufruire dei contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 2, devono allegare alla domanda una copia autenticata della licenza di pesca di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

DDL13-2255
Lire 500